



Dott. Alfonso Colucci
Notaio

Via Emanuele Gianturco, 1
00196 - R O M A
Tel. 06.36001313
e-mail acolucci@notariato.it

Repertorio numero 20.211=====Raccolta numero 9.968

===== VERBALE DI DEPOSITO =====

===== DELLO STATUTO DI =====

===== FEDERCONSUMATORI =====

===== FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il ventotto luglio duemilaventi. =====

===== (28 luglio 2020) =====

In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1. =====

Avanti a me dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, =====

===== è comparso =====

il Signor =====

= VIAFORA Emilio, nato a Casole Bruzio (CS) il 2 giugno

1953, domiciliato in Roma, via Palestro n. 11, codice

fiscale: VFR MLE 53H02 B9830. =====

=====

Detto Comparsente, della cui identità personale io

Notaio sono certo, =====

===== PREMETTE =====

= di intervenire nel presente atto nella propria

qualità di Presidente e legale rappresentante

dell'associazione nazionale =====

===== FEDERCONSUMATORI =====

===== FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI =====

con sede legale in Roma, via Palestro n. 11, codice fiscale

97060650583. =====

=====

Il Comparsente =====

===== PREMETTE CHE =====

= il Comitato Direttivo di FEDERCONSUMATORI -

FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI, con sede

legale in Roma, via Palestro n. 11, riunitasi il 1° luglio

2020 approvava il testo del nuovo Statuto dell'Ente; =====

= che, con il presente atto, il Comparsente, nella

propria dichiarata qualità di Presidente, intende depositare

nei miei atti, al fine della registrazione e del rilascio di

copie autentiche, lo Statuto dell'Ente quale approvato dal

Comitato Direttivo nella riunione del 1° luglio 2020. =====

=====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

che forma parte integrante del presente ed ha valore di

prima convenzione, =====

il Comparsente richiede di depositare ai miei atti -

affinché io proceda alla registrazione ed al rilascio di

copie autentiche - lo Statuto di FEDERCONSUMATORI -

FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI, con sede

legale in Roma, via Palestro n. 11, adottato con voto

unanime dal Comitato Direttivo nella riunione del 1° luglio

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Roma 3^a - Entrate
in data 28 luglio 2020 al n.
14.625 Serie 1T con € 200,00



Dott. Alfonso Colucci Notaio

2020. =====

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo dal
Comparente lo Statuto di FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE
NAZIONALE DI CONSUMATORI E UTENTI che si compone di n. 22
(numero ventidue) articoli, per un totale di n. 22 (numero
ventidue) facciate; detto Statuto, firmato dal Comparente e
da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la
lettera "A". =====

===== == =====
Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato,
dichiarando di ben conoscerlo. =====

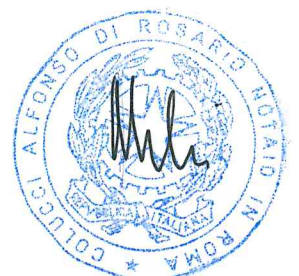
Le spese del presente atto sono a carico di
FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE DI CONSUMATORI E
UTENTI. =====

Dichiaro io Notaio di aver personalmente indagato la
volontà della parte e di aver spiegato alla stessa il
contenuto dell'atto contestualmente alla stipula. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me
letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo
approva e lo dichiara in tutto conforme alla propria
volontà, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio
alle ore sedici e minuti quaranta. =====

Consta il presente di un foglio di carta, in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto
di mia mano, su tre facciate intere e parte della quarta
facciata fin qui, oltre le firme in calce. =====

Firmato: Emilio Viafora =====
=====Alfonso Colucci Notaio (impronta del Sigillo) =====



STATUTO NAZIONALE
FEDERCONSUMATORI – APS

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART.1

E' costituita, con sede in Roma, via Palestro 11, l'Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata "FEDERCONSUMATORI" - Associazione Promozione Sociale (per brevità Federconsumatori - APS)

Il marchio Federconsumatori è formato da due elementi:

- 1) Una freccia ad otto colori
- 2) Una scritta "Federconsumatori"

I due elementi sono accostati secondo un preciso ordine: la freccia è rivolta a destra verso il nome (Federconsumatori).

Il lettering è centrato rispetto alla punta della freccia.

Il naming (Federconsumatori) è un font bastone (sans serif) Grotesque MT

StdConseded.

Il colore del font è blu (Pantone Reflex Blue C).

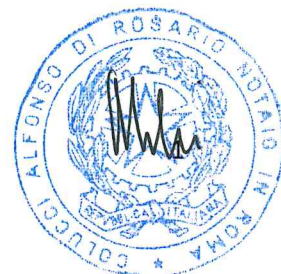
L'immagine freccia è composta da due rombi accostati tangenzialmente lungo un lato. Simbolicamente rappresentano due aghi di una bussola che

convergono fino a formare una freccia verso il logo, polo d'attrazione di energie positive.

Ciascun rombo è composto da quattro triangoli scaleni, uguali e tangenti disposti perpendicolarmente gli uni agli altri.

Ciascuno dei triangoli ha un colore diverso, per un totale di otto colori, disposti nel seguente ordine, in senso orario:

- Pantone Red 032 C desaturato al 70% (rosso chiaro);



- Pantone 123 C desaturato al 70% (giallo chiaro);
- Pantone 123 C (giallo);
- Pantone 2985 C (azzurro);
- Pantone 2985 desaturato al 70% (azzurro chiaro);
- Pantone Reflex Blue C
- Pantone Reflex Blue C desaturato del 85%;
- Pantone red 032 C.

L'Associazione ha durata illimitata e può articolarsi in strutture di livello nazionale, regionale, provinciale e sub provinciale.

oooo

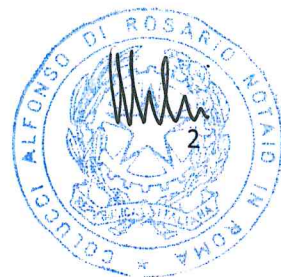
ART. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si uniforma alle norme della legge 30 luglio 1998 n. 281 e relativo regolamento, è indipendente, democratica, apartitica, federativa e aconfessionale. Persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini (propri associati, loro familiari e terzi) nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

oooo

ART. 3

L'Associazione, che opera, in via prevalente, attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea, nel trattato sull'Unione europea, nella Costituzione italiana, nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale.



L'Associazione persegue attività di interesse generale e ha, come scopo esclusivo, la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti anche ai sensi dell'art.5 co.1 del Codice del terzo settore quali: la legalità del mercato; la tutela della salute "e del diritto ad una sanità di qualità e pubblica" nonché "il recupero e la salvaguardia" dell'ambiente"; la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza; la difesa degli interessi economici e patrimoniali; la tutela del risparmio; "il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi"; il contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente; la tutela della privacy; il contrasto alla scorrettezza nell'utilizzo di dati personali da parte delle differenti piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e qualunque piattaforma social; il contrasto a qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quale, a titolo esemplificativo, bullismo, azzardopatia e simili; e tutto quanto altro possa ascriversi alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese ed in Europa.

L'Associazione persegue tali finalità di promozione sociale e di "tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori ed utenti", risparmiatori e malati attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria, ed in particolare attraverso:

- l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
- l'impegno per sostenere le produzioni alimentari, delle merci, dei servizi in genere, con precise garanzie di qualità e di rispetto delle regole del lavoro, realizzate con tecniche ad alto risparmio energetico, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare, a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del cittadino consumatore, risparmiatore, utente, garantendo: il pluralismo



nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche;

- l'azione per ottenere il riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché delle aziende che prestano servizi d'interesse pubblico e il pieno riconoscimento alla Federconsumatori - aps, in qualità di ente esponentiale di collettività di cittadini a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, anche costituendosi parte civile per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente, incluso il caso di acquisto da parte dei suddetti soggetti giuridici, di prodotti e/o servizi finanziari compresi i derivati, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi, risparmio e utenza;

- la promozione di azioni collettive nei confronti di enti pubblici di società o di privati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- la possibilità di agire in ogni sede giurisdizionale anche costituendosi parte civile nei processi penali, di partecipare alle procedure di conciliazione e/o mediazione;
- contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva;
- ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.
- promuovere iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché promuovere azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;



- la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;
- il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98;
- la pubblicazione di un proprio organo di informazione ed altre attività editoriali che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98;
- la promozione della conciliazione come strumento di composizione del contenzioso;
- l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, ad escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi e connessioni con aziende di produzione o distribuzione.
- la garanzia di accesso alle prestazioni sanitarie per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche qualora erogato da privati;
- partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli elementi che concorrono al funzionamento del servizio sanitario nazionale e/o locale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del terzo settore, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente, di volontari nello svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.l.vo 117/2017.



Per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, nel rispetto della disciplina applicabile ed in particolare di quanto previsto dal d.lvo. 117/2017

oooooooo

ART. 4

L'Associazione e le sue strutture territoriali o associate, che devono dotarsi di autonomi statuti e regolamenti conformi allo Statuto nazionale, possono promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, in particolare enti non commerciali, onlus, fondazioni, e quant'altro, al servizio della realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi di consumatori, risparmiatori ed utenti.

Il Regolamento definisce i rapporti tra l'Associazione e le strutture di servizio.

oooooo

Art. 5

Il Presidente non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Il Presidente, i dirigenti, i volontari di ogni livello (nazionale, regionale, provinciale e territoriale) non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori - aps, né ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili; resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, fermo quanto previsto dal comma successivo.

La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio di attività libero - professionale di ogni genere attinente le materie che sono comprese nell'oggetto sociale.



A livello territoriale, su proposta congiunta del Presidente Regionale e Nazionale, potranno essere deliberate deroghe a tale previsione di incompatibilità dal Consiglio Direttivo della struttura superiore con le maggioranze di cui all'art 13 ultimo comma, eccezion fatta per il caso in cui il territorio sia interessato da contenziosi giudiziari seriali. Da tale deroga a livello territoriale sono esclusi i Presidenti delle città capoluogo di regione che coincidono con le città metropolitane. La deroga, comunque, impedisce l'accettazione di mandati professionali correlati all'attività dello sportello territoriale.

Le strutture regionali e territoriali, entro 24 mesi dall'approvazione del presente statuto, dovranno adeguarsi a tale previsione, eliminando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.

Il Presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti di interesse. Spetta al Consiglio Direttivo valutare i conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato congressuale.

In conseguenza di quanto sopra detto, la Federconsumatori- APS, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Federconsumatori - APS, pena l'estromissione della struttura stessa dal sistema Federconsumatori-APS. La candidatura del Presidente ad una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall'incarico.

TITOLO II

SOCI

ART.6

I soci della Federconsumatori - APS possono essere persone fisiche o associazioni, enti (del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione), circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nella Federconsumatori-APS, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti.

La domanda di ammissione alla Federconsumatori – APS avviene presso le sedi territoriali dell'Associazione e comporta l'adesione ai principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative ed il libero e democratico diritto di voto, e alle finalità dell'Associazione, nonché



l'impegno, da parte del richiedente, di osservare lo statuto, i regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo di amministrazione.

L'ammissione all'Associazione si perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione annuale che non è rimborsabile in nessun caso. Non sono ammessi soci temporanei; la qualità di socio è, altresì, intransmissibile.

L'associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal co.1 art. 15 del d.lvo. 117/2017; il registro associati, unitamente agli altri libri sociali previsti nel menzionato articolo, devono essere tenuti dall'Associazione oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14, 17 co.1 del d.lvo 117/2017.

La consegna della tessera da parte della struttura territoriale, così come rappresentata, costituisce valido atto di ammissione all'associazione e contestuale comunicazione della suddetta ammissione.

L'ammissione dà diritto

- a) di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi con l'espressione di un voto;
- b) di partecipazione a ogni attività associativa, nonché ad essere informati sull'attività e le iniziative dell'Associazione e a controllarne l'andamento;
- c) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali per eleggere i delegati all'Assemblea Regionale e Nazionale ;
- d) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta da pervenirsi almeno 30 gg. prima.

La quota associativa annua è di spettanza della struttura subprovinciale o provinciale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura subprovinciale o provinciale e le quote spettanti alla regionale ed al nazionale saranno da essa versate nella misura e nei tempi definiti da apposita deliberazione dei rispettivi organi deliberanti.



Le modalità di ammissione sono disciplinate dall'apposito regolamento nazionale.

In caso di rigetto della iscrizione , la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 gg., le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il Collegio dei Probiviri si pronunci sulla propria istanza.

oooooo

Art. 7

I soci cessano di far parte dell'Associazione per morte, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità, recesso, espulsione.

I soci possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura territoriale; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato .

ooooooo

Art.8

L'associato può essere espulso quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi dell'Associazione.

L'espulsione sarà operativa soltanto dopo la comunicazione al socio della relativa delibera, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., pec, fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettivo ricevimento.

L'espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'associato e non fa sorgere alcun diritto di natura patrimoniale dell'associato, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

La delibera di espulsione sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del presente Statuto

TITOLO III



ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi della Federconsumatori sono:

- L'Assemblea Nazionale dei soci delegati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- La Presidenza
- Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio statutario

oooooooo

Art. 10

L'Assemblea Nazionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori – APS ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee territoriali e regionali; è convocata, in via ordinaria, ogni quattro anni dal Consiglio Direttivo che approva, secondo i *quorum* previsti dall'art. 11 del presente Statuto, un apposito regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale dei soci delegati e delle Assemblee territoriali e regionali dei soci delegati, nell'osservanza della proporzionalità che deriva dal numero rispettivo di iscritti.

Gli associati a Federconsumatori-APS hanno diritto di partecipare all'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dei soci delegati in ottemperanza a quanto previsto nel comma precedente

L'Assemblea Nazionale dei soci delegati è costituita regolarmente da almeno il 50 % + 1 dei rappresentanti dei soci eletti secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui l'Assemblea Nazionale dei soci delegati debba approvare modifiche al presente statuto, il quorum costitutivo di validità dell'Assemblea Nazionale deve essere pari a $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari a 50% + 1 dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.



Resta salva la possibilità di prevedere con il regolamento dell'Assemblea Nazionale dei soci delegati diverse modalità di voto .

L'Assemblea Nazionale dei soci delegati :

- elegge il Consiglio Direttivo definendo il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. ;
- stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino all'Assemblea Nazionale successiva;
- elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori -Organo di controllo ed i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
- elegge i tre componenti effettivi del Collegio dei Probiviri ed i due supplenti;
- elegge i tre componenti effettivi del Collegio Statutario e i due supplenti;
- approva l'accordo previsto dall'art. 26, par.1 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679

L'Assemblea Nazionale dei soci delegati può essere convocata, a tutti i livelli dell'Associazione, in via straordinaria, su richiesta di almeno il 25% dei soci delegati nei rispettivi livelli.

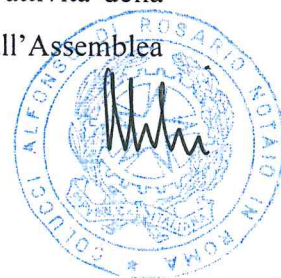
L'Assemblea Nazionale dei soci delegati viene convocata mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet nazionale, o mediante invio di e-mail per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi con preavviso di almeno 15 giorni.

oooooooo

Art. 11

Il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, è l'organo di amministrazione dell'associazione e ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l'attività della Federconsumatori-APS sull'intero territorio nazionale, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati e assumendo iniziative nei confronti di terzi.

Promuove e orienta la negoziazione nazionale sui temi di interesse generale.



Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati ed elegge al suo interno il Presidente del Consiglio stesso, che ha il compito di convocare e presiedere tale organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto.

Determina i settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione e ne nomina i relativi responsabili.

Tra i componenti del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale.

Approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Elegge o revoca, a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, e la Presidenza, su proposta del Presidente

Può eleggere una Direzione.

Nomina il Responsabile della Protezione dei Dati al quale sono attribuiti, quantomeno, i compiti previsti dall'art.39 del regolamento UE 2016/679 anche rispetto alle strutture territoriali. Il potere di nomina del responsabile della Protezione dei dati può essere delegato al Presidente o alla Presidenza

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci revisori, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Statutario, soltanto nel caso di esaurimento dei rispettivi supplenti, al fine di consentire l'operatività degli organi.

Il Consiglio Direttivo può sostituire i propri componenti dimissionari o decaduti, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti e tenendo conto dei criteri di rappresentanza definiti nell'assemblea



I componenti subentranti negli organi decadono al termine del mandato ordinario .

Nel caso di strutture territoriali che vengano costituite *ex novo* (avvalendosi di assemblee dei delegati straordinarie) dopo l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, i Presidenti delle suddette strutture potranno essere invitati permanenti, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino all'Assemblea Nazionale successiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre e almeno una volta, nel periodo del mandato ordinario convoca la riunione nazionale dei quadri e dei dirigenti; in caso di mancanza di convocazione, il Presidente dell'Associazione si sostituisce al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene convocato su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

E', comunque, preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione ed alle competenze degli organi tutori.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolari difficoltà organizzative e finanziarie.

Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli statuti territoriali e regionali contengano l'obbligo delle medesime strutture di avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o dai suoi delegati e di rispettare il regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali approvato dal medesimo Consiglio.

Approva i regolamenti relativi alla disciplina delle modalità interne di funzionamento dell'Associazione, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli,



associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello statuto, nonché il regolamento sul trattamento dei dati personali nell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera le sanzioni previste dal Regolamento nazionale per le strutture territoriali; in caso di particolare urgenza la Presidenza può operare direttamente, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo.

oooooooo

Art. 12

Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione; allo stesso compete la convocazione della Presidenza, nonché la convocazione dell'Assemblea Nazionale dei soci delegati.

Il Presidente ha, in via formale, la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell'Associazione.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi e, comunque, non oltre otto anni.

Prima della scadenza del mandato, Il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente

In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo del Presidente, lo stesso si considererà decaduto di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo

oooooooooooo

Art. 13

La Presidenza dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell'Assemblea nazionale dei soci delegati ed ai deliberati del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.

I componenti della Presidenza Nazionale non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi.



In caso di dimissioni o decadenza per qualsivoglia motivo dei componenti della Presidenza, gli stessi si considereranno decaduti di diritto anche da componente del Consiglio Direttivo

I componenti delle Presidenze territoriali non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi, salvo che il Direttivo competente approvi con una maggioranza qualificata del 75% dei partecipanti al voto la proroga di un ulteriore mandato che comunque non superi 12 (dodici) anni complessivi.

oooooooo

Art. 14

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo, nominato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia è l'organo di controllo dell'Associazione ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.l.vo 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo.

Il Collegio controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispone una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio; con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione al Collegio Statutario dell'Associazione che si pronuncia entro 60 giorni.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del d. lvo 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso d.lvo 117/17.

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.



Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

ooooooo

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri è organo di giurisdizione interna della Federconsumatori.

Esso funge da Collegio Arbitrale che decide in seconda istanza ed in via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni degli organi di giurisdizione interna territoriali, nonché in prima istanza sui ricorsi contro decisioni degli organi nazionali e sulle controversie tra strutture dell'Associazione o tra strutture dell'Associazione e strutture federate.

Al Collegio dei Probiviri è, altresì, demandato il potere di inchiesta e delibera/irrogazione della sanzione nei riguardi degli iscritti all'associazione in conformità delle regole statutarie.

E' composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci Delegati; ogni componente è vincolato al massimo della riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.

I componenti del Collegio sono incompatibili con ruoli esecutivi all'interno delle strutture interessate.

Il Collegio elegge il Presidente e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.



ooooooo

Art.16

Il Collegio statutario è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della Federconsumatori-APS, nonché di verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle strutture territoriali con i principi e le norme generali del presente statuto; svolge, inoltre, la funzione di seconda e ultima istanza per i provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri Nazionale in prima istanza, avverso cui viene presentato ricorso.

Il Collegio statutario ha, altresì, potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti dei componenti del Collegio dei Probiviri

È composto da tre componenti effettivi, di cui uno deve essere, altresì, componente del Collegio dei revisori, e due supplenti; è eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati.

Il Collegio elegge il Presidente e, alla prima convocazione, approva il regolamento per il suo funzionamento.

Il Collegio Statutario partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ooooooo

Art. 17

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'associazione o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale



b) biasimo scritto

c) in caso di iscritto/a con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi;

d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto;

e) espulsione dall'associazione

Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.

In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salva ratifica successiva, entro e non oltre 30 gg. da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento.

La sospensione cautelativa di cui al comma precedente non costituisce sanzione disciplinare.

Resta salva la facoltà, in capo all'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare, confermato dal Consiglio Direttivo, di fare ricorso al Collegio dei Probiviri che, in relazione a tale provvedimento, deciderà in unica istanza.

Le sanzioni previste per le strutture territoriali saranno disciplinate dal Regolamento.

oooooooo

Art. 18

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori- APS si avvale:

- delle quote sociali;
- dei contributi degli enti pubblici, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione dello Stato, delle organizzazioni comunitarie ed internazionali;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni;
- dei proventi ricavati da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;



- dei proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant'altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi;
- di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.
- dei proventi ricavati dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'ultimo comma dell'art. 3

La Presidenza potrà nominare un Amministratore, avente la funzione precipua di responsabile dei flussi economici in entrata e uscita, gestione e amministrazione delle liquidità dell'Associazione e relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto il controllo del Presidente o suoi delegati.

All'amministratore saranno conferiti poteri di gestione ordinaria delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente o di suoi delegati.

L'amministratore, dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del Presidente o suoi delegati i documenti contabili inerenti la gestione economico - amministrativa dell'associazione.

ooooooo

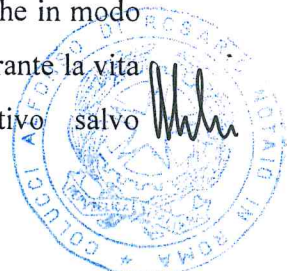
Titolo IV

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19

Il patrimonio della Federconsumatori - APS è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

La Federconsumatori- APS non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo diverse disposizioni legislative.



Gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote associative della Federconsumatori - APS sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ooooo

Art. 20

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo entro i termini specificatamente previsti; analoga procedura viene adottata per il bilancio preventivo.

Tutte le strutture dell'Associazione, a qualunque livello (regionale, provinciale e territoriale), dovranno provvedere alla approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Dovranno mettere a disposizione i documenti contabili al Collegio dei Sindaci revisori - Organo di controllo e a qualsivoglia organo e/o struttura deputati a esercitare il controllo amministrativo, nonché dovranno trasmettere copia del bilancio consuntivo e preventivo alla struttura Nazionale entro 15 gg. dalla relativa approvazione.

Laddove una struttura non provveda, entro i suesposti termini, all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e alla successiva comunicazione degli stessi, la Presidenza Nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre 45 gg.

Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all'invito, la Presidenza Nazionale provvederà alla nomina di un commissario "*ad acta*" con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro 60 gg. dal conferimento dell'incarico.



Con l'approvazione dei bilanci, il commissario avrà esaurito il proprio mandato.

Le strutture, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa del terzo settore, dovranno pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e associati.

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

oooooooo

TITOLO V

SCIoglimento

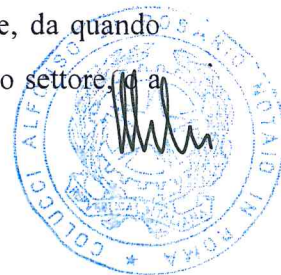
Art. 21

Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento della Federconsumatori-APS può essere deciso soltanto dall'Assemblea Nazionale dei soci delegati convocata in via straordinaria, composta dai soci delegati eletti all'ultima Assemblea Nazionale convocata con delibera del Consiglio Direttivo. Per tale decisione è necessaria, ai fini della valida costituzione dell'assemblea, la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto; per la validità della relativa delibera i $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con le stesse modalità e maggioranze del comma precedente.

Il patrimonio residuo della Federconsumatori - APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, ad altre fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



L'individuazione di tale Ente è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.

L'Assemblea Nazionale dei soci delegati straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

oooooooo

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge in materia (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibile, il Codice civile, a cui si fa riferimento.



Dott. Alfonso Colucci

Notaio

Via Emanuele Gianturco, 1

00196 - R O M A

Tel. 06.36001313

E-mail acolucci@notariato.it

Certifico io sottoscritto, dott. Alfonso Colucci, Notaio in Roma, la presente copia, in più fogli, conforme all'originale munito delle prescritte firme alla raccolta dei miei rogiti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Roma, lì, 28 luglio 2020.

Alfonso Colucci

